

USERNAME	PASSWORD	CODICE PERSONALE

TABELLA PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art.3. – comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3. – comma 3 – legge 104/92)affidati. (6) (7) Punti 6	
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4) Punti 4	
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro. Punti 3	
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5) Punti 6	
Per il comune di ricongiungimento TOTALE PUNTI	
Per altri comuni TOTALE PUNTI	

→ Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica (*da indicare nella dichiarazione personale*), da almeno 3 mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande.

→ L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

la precedenza di cui al punto V dell'art. 8 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.

PRECEDENZE art. 8:

- I ☐ personale con gravi problemi di salute a) personale docente non vedente b) personale docente emodializzato
- II ☐ c) personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro (SOLO UTILIZZAZIONI)
- III ☐ d) personale docente con disabilità di cui all'art. 21 L104/92, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a della tabella "A" annessa alla legge 10/08/1950, n. 648
- ☐ e) personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (se esprime come 1^a preferenza una scuola del comune in cui ci sia un centro di cura specializzato)
- ☐ f) personale docente appartenente alle categorie previste dal c. 6 art. 33 L.104/92 (se esprime come 1^a preferenza almeno una scuola del comune di residenza; la precedenza vale solo all'interno e per la provincia di residenza)
- IV ☐ g) personale docente destinatario dell'art. 33 commi 5 e 7 L104/92 : **genitore**, anche adottante o chi eserciti legale tutela (NO amministratore di sostegno) di soggetto con disabilità in situazione di gravità
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
- ☐ h) personale docente destinatario dell'art. 33 commi 5 e 7 L104/92 : **coniuge o parte dell'unione civile** di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
- ☐ i) personale docente **solo figlio/a individuato come referente unico** che presta assistenza al genitore: tale condizione di referente unico deriva dalla circostanza - documentata con autocertificazione- che il coniuge ed eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
- ☐ l) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con figlio di età **inferiore a 6 anni** (anche che compiono i 6 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento; in caso di adozioni ed affidi i 6 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia)
- ☐ m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con figlio di età **superiore a 6 anni e inferiore a 12 anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali** (anche che compiono i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento; in caso di adozioni ed affidi i 6 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia)
- ☐ n) personale docente destinatario dell'art. 33 commi 5 e 7 L104/92 **unico parente o affine** di 2° grado; 3° grado (solo in assenza di parenti o affini di grado inferiore); unico affidatario di soggetto con disabilità in situazione di gravità (solo in assenza di altri parenti o affini che non siano in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive).

ATT.NE: in relazione ai punti g, h, i, n, la precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza prima di indicare preferenze relative a scuola di altri comuni. Il **domicilio** dell'assistito qualora sia in comune differente, è considerato pari alla residenza. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.

V ☐ o) personale cessato dal collocamento fuori ruolo di cui all'art. 2 c. 1 lettera c.

VI ☐ p) personale coniuge **convivente** di militare o di categoria equiparata (solo x A.P.)

VII ☐ q) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni e degli Enti Locali (solo A.P.)

VIII ☐ r) personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 07/08/1998(solo A.P.)

Il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine di presentazione delle domande.

NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni.

1. Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

2. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiara il soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

3. Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).

4. Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

5. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio disabile ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(6) Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

(7) Il punteggio per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento spetta anche ai docenti di religione cattolica.



CISL SCUOLA Bergamo-Sebino B.sco

Via Carnovali, 88/A BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr. tel. 035 324637

e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it

web: www.bergamo.cislscuolalombardia.it